



Studio Mocarelli – Dottore Commercialista
Viale Verdi, 88/B
23807 Merate (LC)
Telefono: +39 039 5982029
Fax: +39 039 9908118

N.35

News per i Clienti dello studio

del 22 luglio 2022

Ai gentili clienti
Loro sedi

Campagna redditi 2021: pubblicata la circolare esplicativa

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con **la circ. 7.7.2022 n. 24**, l'Agenzia delle Entrate, in collaborazione con la Consulta nazionale dei CAF, **ha esaminato in maniera organica le disposizioni che regolano gli oneri deducibili e detraibili dall'IRPEF**, nonché i crediti d'imposta, relativi al periodo d'imposta 2021, **da applicare nella redazione dei modelli 730/2022 e REDDITI PF 2022**. In particolare, la richiamata circolare fornisce, tra l'altro, chiarimenti relativi: i) alle **spese che danno diritto alle detrazioni di imposta**; ii) ai **crediti d'imposta**; iii) agli **altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi** delle persone fisiche e per l'approvazione del visto di conformità per l'anno d'imposta 2021. Le principali novità relative al periodo d'imposta 2021, oggetto di analisi e chiarimenti nella circolare, riguardano: i) la detrazione del **19% delle spese sostenute dai contribuenti per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni a conservatori di musica**, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), scuole di musica iscritte nei registri regionali e cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica (art. 15 co. 1 lett. e-quater) del TUIR); ii) **la sospensione**, nel periodo compreso tra il 23.2.2020 e il 31.3.2022, **dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio "prima casa"** e ai fini del riconoscimento del **credito d'imposta per il riacquisto della prima casa** (art. 24 del DL 23/2020); iii) il **credito d'imposta prima casa under 36**, previsto per i contratti stipulati nel periodo compreso tra il 26.5.2021 e il 31.12.2022; iii) il credito d'imposta **per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale** e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19, in **favore delle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale** (art. 32 del DL 73/2021); iv) il

1



www.studiomocarelli.it
info@studiomocarelli.it

credito d'imposta, riconosciuto alle persone fisiche non esercenti attività economica, sulle spese sostenute **per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio**, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, **fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare** (art. 1 co. 1087-1089 della L. 178/2020 e art. 1 co. 713 della L. 234/2021).

Premessa

Con la circ. 7.7.2022 n. 24, l'Agenzia delle Entrate, in collaborazione con la Consulta nazionale dei CAF, ha esaminato in maniera organica **le disposizioni che regolano gli oneri deducibili e detraibili dall'IRPEF**, nonché **i crediti d'imposta**, relativi al periodo d'imposta 2021, da applicare nella redazione dei modelli 730/2022 e REDDITI PF 2022.

Osserva

La nuova circolare-guida aggiorna la corrispondente circ. 25.6.2021 n. 7 (relativa al periodo d'imposta 2020).

Documentazione da produrre per il rilascio del visto di conformità

Nella Raccolta vengono indicati i documenti che il **contribuente deve produrre al professionista abilitato o al CAF ai fini del rilascio del visto di conformità**.

Documentazione da conservare da parte del professionista o del CAF

La Raccolta fornisce anche **un'elencazione della documentazione che deve essere conservata dal professionista abilitato o dal CAF**, per la successiva produzione all'Agenzia delle Entrate, nell'ambito delle attività di controllo formale delle dichiarazioni, di cui all'art. 36-ter del DPR 600/73.

Osserva

In sede di controllo documentale, pertanto, **potranno essere richiesti soltanto i documenti indicati nella circolare**, salvo il verificarsi di fattispecie non previste.

Responsabilità per visto di conformità infedele

La responsabilità del professionista o del CAF per il visto di conformità infedele **non si configura se i dati dichiarati trovano corrispondenza nella documentazione acquisita in sede di apposizione del visto**, anche nel caso in cui i dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria divergano dai dati dichiarati.

In tal caso, specifica l'Agenzia delle Entrate, **il controllo può essere proseguito nei confronti del contribuente.**

Controllo delle condizioni soggettive

Come stabilito dall'art. 5 co. 3 del DLgs. 175/2014, **resta comunque fermo il controllo**, nei confronti del contribuente, della **sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni**, alle deduzioni e alle agevolazioni. Al riguardo, la circolare fornisce **un'elencazione esemplificativa delle condizioni soggettive che possono essere oggetto di dichiarazioni sostitutive** del contribuente ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, la cui falsità comporta **responsabilità penale** ai sensi dell'art. 76 dello stesso DPR.

Si tratta, ad esempio, **dell'autocertificazione relativa:**

- al fatto che **il contribuente dimora abitualmente in un luogo diverso da quello indicato** nei registri anagrafici;
- alla **circostanza che il contratto di mutuo è stato stipulato per l'acquisto** o la costruzione dell'abitazione principale;
- alla **data di inizio dei lavori di recupero edilizio**, se non sono previsti titoli abilitativi.

Principali novità relative al periodo d'imposta 2021

Le principali novità relative al periodo d'imposta 2021, oggetto di analisi e chiarimenti nella circolare, riguardano:

- la detrazione del **19% delle spese sostenute dai contribuenti per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni a conservatori di musica**, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), scuole di musica iscritte nei registri regionali e cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica (art. 15 co. 1 lett. e-quater) del TUIR);
- **la sospensione**, nel periodo compreso tra il 23.2.2020 e il 31.3.2022, **dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio "prima casa"** e ai fini del riconoscimento del **credito d'imposta per il riacquisto della prima casa** (art. 24 del DL 23/2020);
- il **credito d'imposta prima casa under 36**, previsto per i contratti stipulati nel periodo compreso tra il 26.5.2021 e il 31.12.2022, che **prevede:**
 - ✓ **l'esenzione dal pagamento delle imposte di registro**, ipotecaria e catastale per le compravendite non soggette a IVA;
 - ✓ l'esenzione dalle **imposte di registro, ipotecaria e catastale;**

- ✓ il riconoscimento di un credito d'imposta di **ammontare pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto per le compravendite soggette a IVA**
- ✓ l'esenzione dall'imposta **sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali** e delle tasse sulle concessioni governative per i finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo (art. 64 del DL 73/2021);
- il credito d'imposta **per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale** e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19, in **favore delle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale** (art. 32 del DL 73/2021);
- il **credito d'imposta, riconosciuto alle persone fisiche non esercenti attività economica**, sulle spese sostenute **per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio**, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, **fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare** (art. 1 co. 1087-1089 della L. 178/2020 e art. 1 co. 713 della L. 234/2021).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti